

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE – REGIONE LOMBARDIA

CRITERI PER LA DEFINIZIONE E DETERMINAZIONE DEI SERVIZI AMBIENTALI EROGATI DAI CONSORZI FORESTALI, IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 56 DELLA L.R. 31/2008

VISTO l'art. 56, comma 6, della legge regionale 5 dicembre 2008, n° 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), che prevede che la Regione trasferisca alle province fondi per il finanziamento dei servizi ambientali erogati dai consorzi forestali riconosciuti con provvedimento regionale.

VISTO l'art. 17, comma 7, della legge regionale 5 dicembre 2008, n° 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), che prevede che la Giunta regionale definisca criteri e modalità di finanziamento dei consorzi forestali;

VISTA la d.g.r. VII/20554 del 11.02.2005 “Direttive per la costituzione e il riconoscimento dei consorzi forestali ai sensi dell'art. 17, comma 7, della l.r. 27/2004” e sue successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO di dover approvare la proposta di “Criteri per la definizione e determinazione dei servizi ambientali erogati dai consorzi forestali, in applicazione dell'articolo 56 della l.r. 31/2008” predisposta dalla Direzione Generale Agricoltura, di cui all'allegato A, composto da n. 8 pagine, parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di permettere l'erogazione di fondi a copertura dei servizi ambientali erogati dai Consorzi forestali;

CONSIDERATO altresì di rimandare ad altro provvedimento, di competenza della Direzione Generale Agricoltura, la definizione delle modalità di dettaglio per la presentazione delle domande o delle convenzioni, istruttoria, ammissione a finanziamento, erogazione dei contributi, esecuzione dei servizi, rendicontazione delle spese sostenute, controllo e monitoraggio

DATO ATTO che nella redazione dei sopra citati criteri sono state coinvolte le Province, le Comunità Montane e i Consorzi Forestali già riconosciuti dalla Regione;

RITENUTO di notificare il presente provvedimento alla Commissione UE per il parere di competenza ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato UE e di dare attuazione alle misure descritte nelle Disposizioni attuative di cui all'allegato 1 solo a seguito della conclusione favorevole della procedura notifica presso la Commissione UE;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Tavolo Istituzionale in data

AD UNANIMITÀ di voti espressi nella forma di legge

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 56, comma 6, della legge regionale 5 dicembre 2008, n° 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), i “Criteri per la definizione e determinazione dei servizi ambientali erogati dai consorzi forestali, in applicazione dell'articolo 56 della l.r. 31/2008” di cui all'allegato 1, composto da n. 10 pagine, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di notificare alla Commissione Europea il presente provvedimento ai sensi dell'art. 88 paragrafo 3 del trattato;
3. di condizionare l'emanazione dei bandi e l'attuazione delle disposizioni di cui all'allegato 1 alla conclusione favorevole della procedura di notifica presso la Commissione UE;
4. di demandare ad altro provvedimento, di competenza della Direzione Generale Agricoltura, la definizione delle modalità di dettaglio per la presentazione delle domande o delle convenzioni, istruttoria, ammissione a finanziamento, erogazione dei contributi, esecuzione dei servizi, rendicontazione delle spese sostenute, controllo e monitoraggio;



5. di disporre la pubblicazione, sul bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, del presente provvedimento e del suo allegato.

CRITERI PER LA DEFINIZIONE E DETERMINAZIONE DEI SERVIZI AMBIENTALI EROGATI DAI CONSORZI FORESTALI, IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 56 DELLA L.R. 31/2008

1. Servizi ambientali.....	4
2. Chi può presentare domanda.....	4
3. Cosa viene finanziato.....	4
3.1 Localizzazione degli interventi.....	4
4. Condizioni, limiti e divieti.....	4
4.1 Condizioni generali.....	4
4.2 Limiti e divieti generali.....	5
4.3 Interventi ammissibili, limiti e divieti per singola tipologia di intervento.....	5
4.4 Pareri di compatibilità delle aree protette e siti natura 2000.....	8
5. Spese ammissibili.....	9
5.1 Spese generali.....	9
6. Modalità di svolgimento degli interventi.....	10
7. Ammontare dell'aiuto.....	10
8. Procedure per l'erogazione del premio.....	11

Premessa

L'articolo 56, della l. r. 5 dicembre 2008, n° 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), che ha sostituito l'art. 17 della l.r. 27/2004 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale), prevede il trasferimento alle province di fondi per il finanziamento dei servizi ambientali erogati dai consorzi forestali riconosciuti dalla Regione.

Lo stesso articolo di legge stabilisce: «I consorzi forestali sono costituiti volontariamente tra i soggetti pubblici e privati proprietari dei terreni ed altri soggetti della filiera bosco-legno, al fine di svolgere prevalentemente le attività di assistenza tecnica di cui all'articolo 49, le attività selvicolturali di cui all'articolo 50, nonché le attività di apicoltura di cui all'articolo 51. Tali attività sono svolte esclusivamente sui terreni conferiti.»

Sempre l'art. 56 della l.r. 31/2008 afferma: «La Regione trasferisce alle province fondi per il finanziamento dei servizi ambientali erogati dai consorzi forestali riconosciuti con provvedimento regionale...[omissis]».

Obiettivo del presente provvedimento è pertanto la determinazione delle modalità di finanziamento dei predetti servizi ambientali svolti dai consorzi forestali nel rispetto degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale per il periodo 2007-2013¹, che prevedono la possibilità di concedere contributi fino al 100% per attività di manutenzione e di ripristino delle funzioni ecologiche, protettive e ricreative delle foreste.

Si sottolinea pertanto che i consorzi forestali non sono proprietari dei terreni forestali e che, di conseguenza i beneficiari finali dell'aiuto sono i proprietari delle foreste e più in generale la collettività. I consorzi riceveranno l'aiuto a titolo dell'attività di gestione che svolgono sui territori che sono stati loro conferiti.

¹ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 27.12.2006.

1. Servizi ambientali

Al fine dell'art. 56 della l.r. 31/2008, si intende per servizi ambientali l'attività di manutenzione e di ripristino delle funzioni ecologiche, protettive e ricreative svolte dai consorzi forestali sui terreni agro-forestali loro affidati in gestione e presenti nel proprio fascicolo aziendale, come di seguito specificato.

È importante sottolineare che obiettivo del fondo per i servizi ambientali non è quello di finanziare interventi realizzabili col Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 o con altre linee di aiuto, quali gli articoli 24, 25 e 26 della l.r. 31/2008², ma di permettere la realizzazione di piccoli interventi di manutenzione diffusa del territorio o di piccoli interventi con carattere di capillarità, che altre linee di aiuto non riescono a finanziare, se non eventualmente con lunghi tempi di attesa, con conseguenze dannose alla manutenzione del territorio. Tali interventi sono infatti indispensabili per prevenire o sanare il degrado ambientale del territorio, ma che tuttavia non sono realizzati a causa delle croniche situazioni di spopolamento della montagna e di abbandono delle attività colturali.

2. Chi può presentare domanda

I consorzi forestali riconosciuti dalla Regione Lombardia ai sensi dell'art. 56 della l.r. 31/2008.

3. Cosa viene finanziato

Il fondo per l'erogazione dei servizi ambientali svolti dai consorzi forestali mira a finanziare le funzioni di presidio ambientale e manutenzione del territorio, che altrimenti non verrebbero svolte da altri soggetti, a causa del diffuso abbandono delle attività agricole e forestali.

Gli obiettivi dei servizi ambientali sono la manutenzione e il ripristino delle funzioni ecologiche, protettive e ricreative nei seguenti ambiti, corrispondenti ad altrettante tipologie:

- A. selvicoltura e gestione degli ambienti naturali;
- B. miglioramento del suolo forestale e del deflusso idrico;
- C. lotta fitosanitaria in ambito forestale;
- D. habitat naturali;
- E. percorsi per la fruizione e paesaggio;
- F. viabilità antincendio;
- G. attività di informazione.

3.1 Localizzazione degli interventi

Gli interventi possono essere realizzati esclusivamente sui terreni conferiti in gestione ai consorzi forestali ed inseriti sul loro fascicolo aziendale per tutta la durata degli interventi finanziati e dell'eventuale periodo di impegno.

4. Condizioni, limiti e divieti

4.1 Condizioni generali

² Ex articoli 23, 24 e 25 l.r. 7/2000.

Il contributo dei servizi ambientali erogati spetta solo ai consorzi che:

- mantengono i requisiti del riconoscimento;
- siano in regola con la trasmissione annuale alle province e alla Regione Lombardia della documentazione di cui al punto 6.6) della d.g.r. n° 20554 dell'11 febbraio 2005 e s.m.i.

Inoltre:

- Ogni richiedente può presentare solo una domanda all'anno.
- Gli interventi possono essere realizzati solo dopo l'invio al richiedente della comunicazione di ammissione a finanziamento da parte della Provincia.
- Il richiedente deve essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto. I richiedenti che risultano essere primi acquirenti del regime delle quote latte devono avere rispettato gli obblighi previsti dallo stesso. Le province verificano il rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte. L'esistenza di procedimenti in corso connessi all'applicazione del regime delle quote latte comporta la sospensione dell'erogazione dei contributi degli aiuti erogati.

4.2 Limiti e divieti generali

Il richiedente può chiedere che gli interventi previsti dalle presenti disposizioni attuative siano finanziati anche con altre "fonti di aiuto", presentando domande di finanziamento anche per bandi previsti da altre "fonti di aiuto". Tuttavia, gli aiuti non sono cumulabili e pertanto, in caso di ammissione a finanziamento di due o più domande, il richiedente deve optare per una di esse e rinunciare formalmente alle altre. Copia della comunicazione di rinuncia deve essere inviata anche all'Amministrazione che ha ammesso la domanda a finanziamento.

Non possono essere realizzati:

- le attività selvicolturali di ordinaria amministrazione;
- gli interventi obbligatori previsti dalla condizionalità;
- gli interventi che beneficiano di finanziamenti o contributi erogati con qualsiasi altra linea di aiuto concessa da soggetti pubblici;
- gli interventi che hanno beneficiato di finanziamenti in base agli articoli 24 e 25 della l.r. 7/2000 negli ultimi tre anni;
- gli interventi in contrasto con le previsioni e le prescrizioni dei piani di assestamento forestale e dei piani di indirizzo forestale;
- gli interventi di compensazione imposti a seguito di trasformazione del bosco³;
- gli interventi di compensazione o mitigazione ambientale imposti da enti pubblici;
- l'acquisto di legname di qualsiasi genere (è tuttavia ammesso lo scambio di legname fra i vari consorzi forestali, finalizzato a realizzare opere per la fruizione dei visitatori in bosco, per la didattica ambientale, per le tecniche di ingegneria naturalistica, per nidi artificiali e per altre opere rientranti fra gli "interventi ammissibili"), nonché di bacheche, staccionate, arredo, nidi e altre opere in legno già realizzate;
- la creazione di nuovi boschi (imboschimenti e rimboschimenti).

4.3 Interventi ammissibili, limiti e divieti per singola tipologia di intervento

Il dettaglio delle attività finanziabili è indicato nella tabella successiva nella colonna "**Spese ammissibili**". Non possono essere realizzati interventi riportati nella colonna "**Limiti e divieti**". La terminologia utilizzata è quella del r.r. 5/2007 (Norme Forestali Regionali) e s.m.i.:

Misure	Spese ammissibili	Limiti e divieti
A) Selvicoltura e	• Cure colturali con finalità di	• Tagli di utilizzazione di

³ Art. 4 d.l.g.s 227/2001; art. 43 l.r. 31/2008; d.g.r. 675/2005 e s.m.i..



Misure	Spese ammissibili	Limiti e divieti
gestione degli ambienti naturali	<p>mantenimento o ripristino delle condizioni ecologiche della foresta;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Taglio di piante danneggiate da calamità naturali o avversità abiotiche, quali schianti da neve, slavine, valanghe, alluvioni e simili; • Sfolli e diradamenti in boschi con funzione ricreativa, protettiva o naturalistica; • Spalcature e potature con finalità antincendio o per favorire la fruizione del bosco o su un ristretto numero di piante d'avvenire; • Conversioni da ceduo a fustaia, in boschi con funzione ricreativa, protettiva o naturalistica, su superfici di massimo 5 ettari; • Rinnovazione artificiale in boschi danneggiati da calamità naturali; • Rinnovazione artificiale finalizzata a reintrodurre in bosco specie rare o scomparse localmente; • Taglio e sradicamento di specie vegetali esotiche ed eventuale rinnovazione artificiale con specie autoctone; • Impianto o semina di specie erbacee nemorali in imboschimenti recenti in pianura o fondovalle. 	<p>qualsiasi tipo;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tagli a finalità produttiva, ossia finalizzati a produrre legno a scopo commerciale; • Rinnovazione artificiale a seguito di tagli di utilizzazione o di tagli successivi o diradamenti. • Creazione di nuovi boschi (imboschimenti e rimboschimenti), anche su piccole superfici. • Impianto di alberi o arbusti finalizzati alla chiusura di radure o spazi aperti.
B) Miglioramento del suolo forestale e del deflusso idrico	<ul style="list-style-type: none"> • Piccoli interventi ordinari o urgenti di manutenzione di opere di sistemazione idraulico forestale esistenti • Svasi e pulizia dei corsi e specchi d'acqua, in particolare in prossimità di opere di sistemazione idraulico forestale esistenti o di ponti; • Interventi su piccoli dissesti o processi erosivi con tecniche di ingegneria naturalistica; • Lavorazioni localizzate del suolo volte a favorire la decomposizione della lettiera accumulata in eccesso e di conseguenza la rinnovazione naturale e il corretto deflusso delle acque 	<ul style="list-style-type: none"> • Le spese destinate a questo comparto non possono costituire più del 50% del totale dell'assegnazione annuale ad ogni singolo consorzio forestale • Apporto di concimi e fertilizzanti di qualsiasi tipo; • Interventi che tendano a ridurre la biodiversità; • Interventi che possano provocare un impatto negativo sugli ecosistemi idrici o sui bacini idrici; • Interventi di sistemazione idraulica che non consistano in tecniche di ingegneria naturalistica
C) Lotta fitosanitaria in ambito forestale	<ul style="list-style-type: none"> • Prevenzione, eradicazione e trattamento di fitopatie e parassitologie attraverso il taglio e l'asportazione delle piante malate o morte; • Prevenzione, eradicazione e trattamento della processionaria del pino, tramite raccolta o distruzione dei nidi invernali o l'uso del <i>Bacillus thuringiensis</i> (Berliner); • Posa di trappole a feromoni per verificare e controllare la dinamica di popolazione degli insetti nocivi; • Prevenzione dei danni causati da animali, sia selvatici che domestici, alla rinnovazione naturale tramite delimitazione delle aree interessate con 	



Misure	Spese ammissibili	Limiti e divieti
	recinzioni temporanee o altri sistemi a basso impatto ambientale non nocivi alla fauna	
D) Habitat naturali	<ul style="list-style-type: none"> • Mantenimento o ripristino di radure finalizzate alla conservazione della biodiversità (es. arene di canto per i tetraonidi); • Mantenimento o ripristino di piccoli stagni o specchi d'acqua (es. lanche, rami morti di fiumi) per la tutela e l'incremento della fauna anfibia o testuggine palustre europea⁴ o invertebrati di ambienti umidi o della flora natante o sommersa o semi-sommersa; • Cure colturali a piante destinate all'invecchiamento a tempo indefinito di notevole importanza paesaggistica o naturalistica • Realizzazione, posa, manutenzione di cassette nido per Chiroterri, Falconiformi e Strigiformi. • Realizzazione, posa, manutenzione di cassette nido⁵ in imboschimenti recenti in pianura o fondovalle. • Realizzazione, posa, manutenzione di piattaforme galleggianti per nidi di uccelli acquatici o di ripa in specchi d'acqua • Delimitazione con staccionate di aree vietate ai visitatori per motivi di tutela ambientale o di pericolo • Posa di legnaie in corsi e specchi d'acqua di pianura per realizzare luoghi di rifugio e riproduzione per i pesci 	<ul style="list-style-type: none"> • Possono essere realizzati solamente interventi specificatamente previsti dalla pianificazione forestale o dalla pianificazione delle aree protette o dalla programmazione faunistico-venatoria
E) Percorsi per la fruizione e paesaggio	<ul style="list-style-type: none"> • Manutenzione ordinaria di percorsi pedonali, ciclabili o equestri finalizzati alla fruizione del bosco, degli spazi aperti o naturali • Manutenzione di piccoli elementi caratteristici del paesaggio, quali muretti a secco; • Mantenimento di "cannocchiali visivi", ossia punti panoramici, tagliando la vegetazione in eccedenza che occulta la visuale; • Realizzazione e posa di arredo in legno, esclusivamente se ricavato dai boschi gestiti dal consorzio stesso, secondo il quaderno delle opere tipo⁶. • Manutenzione di arredo esistente in legno 	<ul style="list-style-type: none"> • Fornitura e manutenzione di arredo con legno non prodotto dai terreni gestiti dal consorzio; • Interventi in boschi non aperti alla libera fruizione del pubblico (a meno che le limitazioni non esistano per scopi di tutela della biodiversità o di tutela della sicurezza dei visitatori).
F) Viabilità	<ul style="list-style-type: none"> • Manutenzione ordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale, compresa nel piano della VASP, a esclusiva finalità antincendio o turistico ricreativa o mantenimento della foresta o di miglioramento delle condizioni 	<ul style="list-style-type: none"> • Le spese destinate a questo comparto non possono costituire più del 30% del totale dell'assegnazione annuale ad ogni singolo consorzio forestale

⁴ Emys orbicularis (Linnaeus, 1758).

⁵ Per la realizzazione di cassette nido e simili, si consiglia di consultare il sito <http://www.cisniar.it/>.

⁶ Prodotto dalla Provincia di Como in collaborazione con Ersaf nell'ambito del "Grande Progetto di Montagna" finanziato da Regione Lombardia.

Misure	Spese ammissibili	Limiti e divieti
	ambientali della foresta;	<ul style="list-style-type: none"> • Manutenzione straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale; • Nuova realizzazione di viabilità agro-silvo-pastorale; • Interventi su viabilità agro-pastorale non compresa nel piano della VASP; • Interventi su viabilità agro-silvo-pastorale con funzione di supporto delle infrastrutture agricole o pastorali. • Interventi in boschi non aperti alla libera fruizione del pubblico (a meno che le limitazioni non esistano per scopi di tutela della biodiversità o di tutela della sicurezza dei visitatori).
G) Attività di informazione	<ul style="list-style-type: none"> • Pubblicazione di opuscoli informativi e didattici rivolti agli abitanti locali, ai turisti e visitatori, finalizzati a illustrare le attività di miglioramento dell'ambiente, della difesa idrogeologica e gli aspetti ricreazionali della foresta realizzate dal consorzio con fondi pubblici; • Creazione e mantenimento di siti internet finalizzati a illustrare le attività di miglioramento dell'ambiente, della difesa idrogeologica e gli aspetti ricreazionali della foresta realizzate dal consorzio con fondi pubblici • Realizzazione e posa di bacheche in legno, ricavato dai propri boschi, finalizzati a illustrare le attività di miglioramento dell'ambiente, della difesa idrogeologica e gli aspetti ricreazionali della foresta realizzate dal consorzio con fondi pubblici • Manutenzione di bacheche e segnaletiche in legno già esistenti 	<ul style="list-style-type: none"> • Le spese destinate a questo comparto non possono costituire più del 10% del totale dell'assegnazione annuale ad ogni singolo consorzio forestale • Possono essere redatti testi solo in lingue ufficiali⁷ dell'Unione Europea. • Pubblicazioni e siti a scopo commerciale o che illustrino o promuovino o semplicemente si riferiscano a qualsiasi prodotti nazionali o produttori nazionali; • Pubblicazioni e siti a scopo scientifico.

4.4 Pareri di compatibilità delle aree protette e siti natura 2000

Qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in parchi o riserve o di siti natura 2000, i relativi enti gestori esprimono il parere di compatibilità entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta completa del "programma annuale dettagliato dei servizi ambientali" che la provincia invia loro. Il termine è ridotto a trenta giorni in caso di eventuali varianti.

Il parere di compatibilità ha come oggetto:

- le possibili conseguenze negative dell'intervento sulle zone facenti parte della rete "Natura 2000" (Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale);

⁷ Le 23 lingue ufficiali dell'UE sono (gennaio 2009): Bulgaro, Ceco, Danese, Tedesco, Estone, Greco, Inglese, Spagnolo (castigliano), Francese, Irlandese, Italiano, Lettone, Lituano, Ungherese, Maltese, Olandese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Slovacco, Sloveno, Finlandese, Svedese.

- le possibili conseguenze negative dell'intervento sull'area protetta o sulla scelta delle specie vegetali da utilizzare.

In tutti i casi, il parere si intende provvisoriamente acquisito qualora l'ente gestore non comunichi alla provincia e al consorzio forestale il diniego entro i termini sopra indicati: la provincia proseguirà l'istruttoria tenendo conto di eventuali pareri che dovessero giungere prima della chiusura del procedimento.

5. Spese ammissibili

- i **lavori relativi alle spese ammissibili di cui al paragrafo 4** esclusivamente se presenti all'interno di elenchi prezzi approvati dalla Direzione Generale Agricoltura, nei limiti delle voci di costo ivi indicate.
- l'**IVA**, nei casi di seguito descritti.
- le **spese generali** di seguito specificate.

L'IVA rientra fra le spese ammissibili solo nei seguenti casi:

- per gli Enti pubblici e gli Organismi di Diritto pubblico;
- per i soggetti privati, qualora non sia recuperabile in alcun modo. Pertanto, l'IVA che non sia stata effettivamente recuperata in alcune fatture, ma che tuttavia avrebbe potuto essere recuperata, non è ammissibile. Per questo motivo, in particolare, imprese e società agricole non possono inserire l'IVA fra le spese ammissibili.

Le spese devono essere comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili avente forza probatoria equivalente, nel caso in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fatture.

Per la rendicontazione delle lavorazioni in amministrazione diretta, ossia realizzata da personale dipendente, i beneficiari devono comprovarne i costi mediante prospetti analitici che attestino il costo orario o giornaliero del personale utilizzato, il numero di ore o giornate del personale utilizzato, il regolare versamento degli oneri fiscali e previdenziali e i listini paga del personale emessi nel periodo di utilizzazione dello stesso. È vietata ogni forma di sovracompenrazione. Le Province devono verificare pertanto, con la collaborazione delle Comunità montane eventualmente interessate, che le ore o giornate rendicontate saranno solo quelle effettivamente riferite alle attività previste dall'aiuto.

Per la determinazione dei costi si fa riferimento al prezzario per lavori forestali approvato con d.d.u.o. n. 7851 del 16/07/2007 e pubblicato sul B.U.R.L., 4° supplemento straordinario al n° 30 del 27 luglio 2007 e sue successive modifiche ed integrazioni. Ai costi ivi indicato è possibile aggiungere l'IVA e le spese generali, ma non gli utili di impresa.

5.1 Spese generali

Le **spese generali** comprendono:

1. la progettazione o la relazione tecnica
2. la direzione dei lavori (anche nel caso di lavori in amministrazione diretta)
3. le spese di redazione del piano e il coordinamento della sicurezza nei cantieri di lavoro.

Le spese generali sono riconosciute solo per i lavori a carattere strutturale ed infrastrutturale fino alle percentuali massime, calcolate sull'importo complessivo dei lavori al netto di IVA, sotto riportate:

- a) per gli oneri relativi alla progettazione e direzione lavori nella misura massima, in percentuale dell'importo lavori, del 6%.
- b) per le spese relative alla progettazione e coordinamento del piano di sicurezza dei cantieri di lavoro nella misura massima del 5% dell'importo dei lavori.

- c) per lavori svolti in amministrazione diretta, progettati e diretti da personale dei Consorzi forestali, è riconosciuto un ulteriore onere del 3% sull'importo dei lavori per la direzione del cantiere e la gestione diretta degli operai (comprese le spese mediche).

Le spese generali, fermo restando le percentuali sopra indicate, non possono complessivamente superare il 12% dell'importo dei lavori, al netto dell'IVA.

6. Modalità di svolgimento degli interventi

L'aiuto può essere concesso annualmente attraverso:

- una convenzione, o altro idoneo provvedimento (di seguito sempre indicato col termine "convenzione");
- un bando.

In entrambi i casi, i Consorzi Forestali, sentite le comunità montane e gli enti gestori di parchi e riserve regionali eventualmente interessate, presentano alla provincia in cui ricade la maggior parte dei terreni conferiti la domanda di aiuto o proposta di convenzione.

Nella presentazione della domanda di aiuto (o proposta di convenzione) il consorzio forestale tiene conto in particolare:

- delle esigenze e delle priorità di intervento presenti sul territorio;
- delle previsioni e delle prescrizioni della pianificazione forestale di cui all'art. 47 della l.r. 31/2008, ossia dei piani di assestamento forestale (PAF) e dei piani di indirizzo forestale (PIF), nel cui ambito si sviluppa in particolare il piano della viabilità agro-silvo-pastorale (VASP).

La domanda di aiuto o la proposta di convenzione devono contenere in allegato un "programma dei servizi ambientali di dettaglio annuale" che indichi con precisione gli interventi che il consorzio forestale intende svolgere.

Il "programma annuale dettagliato dei servizi ambientali" dovrà specificare, tra le altre cose, gli interventi, indicare i tempi di realizzazione e le modalità di erogazione del corrispettivo spettante al consorzio per la prestazione.

Durante l'istruttoria della domanda di aiuto o della proposta di convenzione, la provincia potrà apportare modifiche o integrazioni al "programma annuale dettagliato dei servizi ambientali", sentite le comunità montane e gli enti gestori di parchi e riserve regionali eventualmente interessate.

I consorzi forestali progettano direttamente gli interventi, che devono essere realizzati:

- da personale dipendente (lavori in amministrazione diretta);
- da imprese specializzate che siano socie dei consorzi forestali;
- da altre imprese specializzate non socie, nella misura massima del 25% dell'importo dei lavori.

7. Ammontare dell'aiuto

A ciascun consorzio non può essere concesso più di € 100.000,00 all'anno quale contributo dei servizi ambientali erogati.

Il contributo è pari al 100% delle spese ammissibili.

Tuttavia, l'erogazione del contributo al 100% sarà subordinata all'acquisizione della decisione positiva della Commissione Europea ai sensi dell'art. 87/3 del Trattato istitutivo dell'Unione Europea.

Il fondo regionale viene ripartito dalla Direzione Generale Agricoltura tra le province utilizzando i criteri stabiliti con d.g.r. n° VIII/3621 del 28 novembre 2006 e s.m.i..

Le province stabiliscono le modalità di suddivisione dei fondi fra i consorzi forestali.

Le province possono integrare i finanziamenti assegnati dalla Regione con fondi propri, purché autorizzati dalla Direzione Generale Agricoltura, la quale dovrà verificare il rispetto dell'entità

degli stanziamenti annuali notificati alla Commissione Europea. Le richieste di integrazione devono pervenire alla Direzione Generale Agricoltura entro il 30 settembre di ciascun anno. I fondi non rendicontati dalle province alla Regione entro quattro anni devono essere restituiti a Regione Lombardia.

8. Procedure per l'erogazione del premio

Le modalità di dettaglio per la presentazione delle domande o delle convenzioni, istruttoria, ammissione a finanziamento, erogazione dei contributi, esecuzione dei servizi, rendicontazione delle spese sostenute, controllo e monitoraggio saranno definite con successivo decreto del competente dirigente della direzione generale agricoltura.